

Il sole torna a splendere

di Pier Luigi Ciolli

La fiducia che avevamo riposto nella professionalità della redazione de IL SOLE 24 ORE ha avuto riscontro in data 13.05.1996.

Dopo due articoli veramente sommari la redazione del IL SOLE 24 ORE ha trovato lo spazio per affrontare adeguatamente il tema inerente la circolazione stradale in autocaravan.

Abbiamo insistito con la redazione de IL SOLE 24 ORE in quanto si tratta di un giornale che ogni giorno viene letto da centinaia di migliaia di Pubblici Amministratori i quali adeguano i propri interventi sulle informazioni che trovano in dette pagine.

Finalmente un articolo che informa e forma evitando assurdi e onerosi contenzioni a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

PAGINA 24 — 13 Maggio 1996 - N. 129 — IL SOLE-24 ORE DEL LUNEDÌ



Sportello reclami

Si ripropone il braccio di ferro sui divieti decisi dalle località turistiche

Camper in sosta contestata

Il sindaco può vietare o limitare la circolazione delle autocaravan, ma solo per «motivi legittimi»

L'articolo 46 del nuovo Codice della strada definisce il veicolo come una macchina di qualunque specie guidata dall'uomo e circolante su strada. Il successivo articolo 47 enuncia la tradizionale classificazione dei veicoli rimandando agli articoli successivi la precisazione delle caratteristiche in relazione alle quali questi vengono ricondotti a una precisa "specie".

Le caratteristiche delle autocaravan. Per quanto concerne gli autoveicoli, cioè i veicoli a motore con almeno quattro ruote, le varie tipologie individuate dal legislatore scaturiscono dalle diverse caratteristiche costruttive, di impiego e dimensionali, in relazione a tali criteri, le autocaravan sono definite come veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Non vi sono dubbi quindi sul fatto che le autocaravan sono veicoli e come tali soggetti alla stessa disciplina prevista per le altre categorie di veicoli: considerazione che potrebbe apparire pleonastica, ma che lo stesso legislatore ha ritenuto di esplicitare chiaramente già con la legge n. 336 del 14 ottobre 1991 ora abrogata, e attualmente con quanto previsto dal Codice della strada. L'intervento legislativo del 1991 (la cosiddetta legge Fausti) sancì il riconoscimento giuridico di questi veicoli anche

Le circa 100mila famiglie che per le loro vacanze scelgono l'autocaravan spesso non hanno vita facile quando, una volta giunte a destinazione, cercano un luogo dove fermarsi. «Sono numerosi — scrive Giovanni Aliprandi da Padova — le ordinanze che i singoli Comuni dei centri turistici hanno emanato per il divieto di sosta delle autocaravan, in disprezzo della legge Fausti e del Codice della strada. Un fine settimana sono stato per ragioni di lavoro a Cortina e ho avuto difficoltà con i vigili per poter posteggiare durante il giorno in un parcheggio semivuoto vicino a un mio cliente».

Un'altra protesta giunge dal Coordinamento camperisti di Firenze (associazione nazionale di categoria nata nel 1985 con lo scopo di giungere alla realizzazione di una legislazione sulla circolazione delle autocaravan): «Abbiamo lavorato anni — scrive Pier Luigi Ciolli — affinché si

varasse una normativa per evitare che nella circolazione stradale vi fosse una discriminazione nei confronti delle famiglie che utilizzano le autocaravan e che si scatenassero i relativi contenziosi. Ci riuscimmo prima con la legge 336/91, poi facendola inserire nel nuovo Codice della strada, il decreto legislativo n.285/92. Il legislatore, con gli articoli 5-6-7 del Codice della strada, ha infatti consentito giustamente al sindaco interventi per limitare la circolazione, ma, nel contempo, ha posto una serie di vincoli proprio per confermare l'eccezionalità della delega. Tuttavia, sia la discriminazione sia la scarsa e incompleta informazione continuano».

Che cosa succede, infatti, secondo gli amanti del camper? Alcuni sindaci, leggendo soltanto alcune righe del Codice e riportandole nelle premesse delle ordinanze, emanerebbero divieti "anticamper" ritenuti illegittimi perché, di fatto, discri-

minerebbero questo mezzo di trasporto nei confronti di altri autoveicoli, impedendo circolazione e sosta.

«Il proliferare di questi divieti — continua Ciolli — è dovuto in parte al timore, di amministrazioni e operatori locali, di una possibile alterazione dell'equilibrio di alcune zone. Ma non si può negare che talvolta il primo nemico dell'autocaravan si nasconde nel camperista stesso: alcuni di quelli che acquistano questi mezzi danno prova di inciviltà, accampandosi, completi di sedie e veranda, in piazze o piazzette o svuotando il serbatoio al di fuori degli spazi appositi. Proprio per arginare questi rischi abbiamo creato un codice di comportamento le cui norme fondamentali sono peraltro riportate nello stesso Codice della strada».

Ad ogni modo, visto che l'estate, con i relativi viaggi, si avvicina, è utile aver chiaro quel che dice il Codice della strada in tema di circolazione delle autocaravan.

per porre fine a discriminazioni e arbitrari provvedimenti limitativi della circolazione e della sosta assunti da enti proprietari delle strade e da sindaci.

Le regole per la sosta. L'articolo 185 del nuovo Codice della strada ha di fatto integralmente recepito il contenuto della legge Fausti. Chiarisce infatti nuovamente che per le autocaravan non costituisce campeggio, attendimento e simili, bensì semplice sosta come quella di ogni altro veicolo, la sospensione della marcia protratta nel tempo anche con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Tutto ciò a

condizione che il veicolo poggi su suolo con le sole ruote, non emetta deflussi propri se non quelli del propulsore meccanico e non occupi comunque la sede stradale (con scalini, finestre, verande o quant'altro) in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo stesso.

A fronte di ciò sono tuttavia ancora diffusi, soprattutto nei centri abitati, provvedimenti limitativi della circolazione e della sosta delle autocaravan, limiti imposti mediante specifica segnaletica. I limiti. In effetti gli articoli 6 e 7 del Codice della strada attribuiscono ai sindaci il potere di stabilire con ordinanze determinati obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione e alla sosta dei veicoli nei centri abitati. L'esercizio di tali poteri presuppone tuttavia che a monte vi siano ragioni di ordine giuridico, tecnico e amministrativo, che giustificano l'adozione del provvedimento destinato a realizzare quegli interessi pubblici che legittimano la limitazione dei diritti e delle facoltà dei soggetti, in questo caso gli utenti della strada.

Tali ragioni costituiscono la motivazione dell'ordinanza di limitazione o divieto, motivazione che necessariamente dovrà essere contenuta nel provvedimento sindacale e su cui sarà anche fon-

data la decisione in sede di eventuali ricorsi.

I motivi dei limiti. Tornando agli articoli 6 e 7 del Codice della strada, questi prevedono che il sindaco nei centri abitati può sospendere o limitare la circolazione e la sosta di veicoli per motivi di sicurezza pubblica; per la tutela della salute; per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti acustico, atmosferico e del suolo; per la tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale; per la tutela del patrimonio stradale; per esigenze della circolazione e per caratteristiche strutturali della strada.

Alla luce di quanto previsto dalla disciplina di questi articoli sono quindi legittimi i divieti e le limitazioni poste su un tratto di strada al fine di garantire il buon uso della stessa al fine di tutelare la sicurezza del traffico, l'incolumità dei pedoni; eccetera; ma in tali casi non si potrà legittimamente discriminare tra autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli o autocaravan per il semplice fatto che questi ultimi sono attrezzati per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di persone.

Parimenti non potranno essere considerati legittimi i provvedimenti motivati da esigenze di sicurezza stradale o altra ragione, i quali im-

pongano per esempio il divieto di sosta permanente su entrambi i lati di alcune strade per tutte le categorie di veicoli, qualora risultino detti divieti siano in realtà determinati da altre finalità (dissuadere la presenza di autocaravan nel centro turistico eccetera).

Le ordinanze sindacali, emesse ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, sono rese note al pubblico mediante i segnali prescritti dal regolamento di esecuzione del codice dopo essere state pubblicate all'albo pretorio del Comune.

L'ente deve conservare agli atti le ordinanze che hanno determinato l'apposizione di ogni segnale stradale. Ciascun cittadino singolo o associato può accedere a tali atti pubblici ottenendone copia previo pagamento dei soli costi di riproduzione.

La tutela dell'ambiente. Con una normativa diretta a salvaguardare l'ambiente dagli effetti nocivi dell'inquinamento prodotto dalla circolazione dei veicoli, conformemente anche a quanto previsto dalla legge di delega, l'articolo 185 del Codice della strada vieta che i residui organici degli occupanti l'autocaravan e le acque chiare e luride provenienti dal mezzo vengono scaricate sulle strade e aree pubbliche, lo smaltimento deve avvenire presso impianti igienico-sanitari.

La realizzazione di questi impianti compete agli enti proprietari o concessionari di strade o di autostrade, ai proprietari o gestori di aree attrezzate riservate alla sosta o al parcheggio delle autocaravan, ai proprietari o gestori di aree di servizio o di attività di ristorazione o di officine di assistenza meccanica aventi una superficie complessiva non inferiore a 10mila metri quadrati.

Il Comune, nel rispetto della disciplina urbanistica, autorizza la realizzazione dell'impianto igienico sanitario che dovrà essere allacciato alle reti idriche e fognarie conformemente a quanto previsto dalla specifica normativa in materia. È demandata inoltre al ministero della Sanità e dell'ambiente la determinazione delle caratteristiche dei liquidi e delle sostanze chimiche che sono utilizzate per il trattamento dei residui organici, delle acque luride e chiare provenienti dalle autocaravan e da far defluire negli impianti.

Ogni area in cui è stato realizzato l'apposito impianto igienico sanitario viene indicato con specifico segnale stradale previsto dal regolamento (Fig. II 377).

L'adempimento compete all'ente gestore delle aree di sosta o di esercizio. Il segnale stradale può essere anche impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione di località, itinerari, servizi e impianti.

Virgilio Appiani
Silvio Scotti

A sinistra, due camper posteggiati. In basso, sotto al titolo, il segnale che indica un'area attrezzata sotto il profilo legislativo per la sosta delle autocaravan

